



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Réf. n° - Prot. n. 4853/del  
V/ réf. - Vs. rif.

e, p.c., Al Presidente del Consiglio  
permanente degli enti locali

Aoste / Aosta 11/3/15

Al Presidente dell'Agencia regionale  
dei segretari degli enti locali

**Oggetto:** Precisazioni in merito agli adeguamenti degli statuti che i Comuni interessati dalle prossime elezioni generali comunali del 10 maggio 2015 sono tenuti ad operare ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questi Uffici in merito agli adeguamenti che i 68 Comuni interessati dalle elezioni generali comunali del 10 maggio 2015 sono tenuti ad operare ai propri statuti ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 recante *Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)*, come previsto dall'articolo 48, comma 4, della stessa, si forniscono le seguenti indicazioni.

Preliminarmente, in merito alla perentorietà o meno del termine dell'11 marzo 2015, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve adeguare il proprio statuto, si ritiene che il suddetto termine debba considerarsi ordinatorio, e non perentorio, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso; pertanto, qualora l'Amministrazione non abbia potuto rispettare tale scadenza, la necessaria modifica statutaria potrà essere iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

In proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), dal 26 marzo 2015 (data di pubblicazione del manifesto recante il decreto di indizione dei comizi elettorali) l'organo consiliare potrà adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

Da tale data ogni consiglio comunale dovrà valutare, pertanto, se gli adeguamenti da apportare al proprio Statuto siano o meno strettamente necessari ed urgenti, e

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile



in caso affermativo, il Consiglio potrà procedere alle modifiche statutarie motivandone l'urgenza e l'improrogabilità.

A parere dello scrivente hanno, ad esempio, i requisiti di urgenza ed improrogabilità le modificazioni statutarie in materia di composizione della Giunta comunale, nel caso in cui lo Statuto vigente preveda disposizioni non rispettose delle nuove norme dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, tenuto conto che tali modificazioni sono assolutamente necessarie affinché il Consiglio comunale, o il Sindaco qualora lo Statuto assegni a quest'ultimo la competenza, possa procedere nella prima adunanza successiva alle prossime elezioni generali comunali a nominare la Giunta comunale. Si ribadisce, comunque, che rimane in capo al Consiglio comunale la decisione in merito ad eventuali altre fattispecie di modifica statutaria.

Poiché la l.r. 54/1998 all'articolo 22, comma 1ter, prevede che lo Statuto possa stabilire un numero di assessori superiore al limite massimo previsto dal comma 1 dello stesso articolo, ferma restando l'invarianza della spesa, si ritiene che qualora ricorra tale fattispecie, per definire l'importo della spesa di riferimento che non potrà essere superata, occorrerà tenere conto della spesa derivante dall'importo dell'indennità massima attribuibile ai sensi di legge a ciascun assessore, rapportata al numero massimo di assessori stabilito dalla vigente legge (esclusi quindi il Sindaco ed il Vice Sindaco) e successivamente ripartire tale importo tra il maggior numero di assessori stabilito dallo Statuto comunale.

In merito al quesito relativo al riferimento alla popolazione, quale parametro da utilizzare per individuare i Comuni appartenenti alle diverse fasce demografiche previste dalla l.r. 1/2015, il criterio costantemente utilizzato è quello fissato dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 4/1995, che fa riferimento: *“alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni”*.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
(Roberto VICQUERY)  
***-Documento firmato digitalmente-***

PV/